

REGOLAMENTO (CEE) N. 2027/87 DELLA COMMISSIONE

dell'8 luglio 1987

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alla biancheria da tavola, da toletta o da cucina della categoria di prodotti n. 39 (codice 40.0390), tende, tende avvolgibili, ecc. della categoria di prodotti n. 40 (codice 40.0400), altri manufatti confezionati di tessuti della categoria di prodotti n. 112 (codice 40.1120), torcioni, strofinacci, ecc. della categoria di prodotti n. 113 (codice 40.1130) originari del Pakistan, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3925/86 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3925/86 del Consiglio del 16 dicembre 1986, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1987 ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo (¹), in particolare l'articolo 4,

considerando che in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3925/86, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto di massimali individuali non ripartiti tra gli Stati membri, entro il limite dei volumi fissati nella colonna 7 degli allegati I o II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che ai sensi dell'articolo 3 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che per biancheria da tavola, da toletta o da cucina della categoria 39, le tende, tende avvolgibili, ecc.

della categoria 40, gli altri manufatti confezionati di tessuti della categoria 112, i torcioni, strofinacci, ecc. della categoria 113, il massimale è fissato rispettivamente a 15,000; 14,200; 5,100 et 139,000 t; che alla data del 1° giugno 1987, le importazioni dei suddetti prodotti nella Comunità, originari del Pakistan beneficiario delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei riguardi del Pakistan,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 13 luglio 1987, la riscossione dei dazi doganali, sospesi in virtù del regolamento (CEE) n. 3925/86 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità per i seguenti prodotti, originari del Pakistan:

Numero di codice	Categoria n.	Voce della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci
	(1)	(2)	(3)	(4)
40.0390	39	62.02 ex B	62.02-40, 42, 44, 46, 51, 59, 65, 72, 74, 77	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento: B. altri: Biancheria da tavola, da toletta o da cucina, esclusa quella a maglia e quella di cotone riccio del tipo spugna
40.0400	40	62.02 ex B	62.02-83, 85, 89	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina; tende, tendine, ed altri manufatti per l'arredamento: B. altri: Tende, tende avvolgibili, mantovane, bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali

(¹) GU n. L 373 del 31. 12. 1986, pag. 68.

Numero di codice	Categoria n.	Voce della tariffa doganale comune	Codice Nimex	Designazione delle merci
	(1)	(2)	(3)	(4)
40.1120	112	62.05 A, B, D, E	62.05-01, 10, 30, 93, 95, 99	Altri manufatti confezionati di tessuti compresi i modelli di vestiti : altri manufatti confezionati di tessuti, esclusi quelli delle categorie 113 e 114
40.1130	113	62.05 C	62.05-20	Altri manufatti confezionati di tessuti, compresi i modelli di vestiti : C. Torcioni, strofinacci, anche scamosciati, di fibre diverse dalla iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 57.03 o di cocco : Strofinacci, anche scamosciati, esclusi quelli a maglia

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 1987.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente